

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 296 2019 00435559 09 000

Questa cartella è stata emessa da Riscossione Sicilia SpA,
Agente della riscossione - prov. di Palermo
Via Orsini 9 - 90139 PALERMO
su incarico di:

• Agenzia delle Entrate

Lotto di stampa n. 04126
Gruppo: 0001

**DESTINATARIO**

Spett. IGIENICO PULIZIA DI BENCIVINNI CALOGERO
ANTONIO S.A.S.

VIA TOMMASO NATALE 135/A

90147 PALERMO PA

Cod. Fisc. 03873000826

Spett. IGIENICO PULIZIA DI BENCIVINNI CALOGERO ANTONIO S.A.S.,

di seguito trova il dettaglio delle somme che l'Ente creditore sotto indicato ci ha incaricato di riscuotere, nonché delle somme dovute a Riscossione Sicilia per l'attività di riscossione e notifica.

SOMME DA PAGARE

• Agenzia delle Entrate	Controllo modello Unico anno 2014	49.818,11
• Agenzia delle Entrate	Liquidazioni periodiche IVA anno 2017	23.058,52
•	oneri di riscossione spettanti a Riscossione Sicilia SpA	2.186,32
•	diritti di notifica spettanti a Riscossione Sicilia SpA	5,88

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica **euro 75.068,83**

La scadenza che cade nelle giornate di sabato o festive è spostata al primo giorno lavorativo successivo.



In caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di mora, che Riscossione Sicilia deve incassare e versare agli Enti creditori, e ulteriori oneri per il servizio di riscossione.

**Spettano all'Ente creditore****Somme dovute**

Sono gli importi che l'Ente creditore ha posto a carico del debitore e che Riscossione Sicilia deve riscuotere.

Interessi di mora

Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015), si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Spettano a Riscossione Sicilia**Diritti di notifica**

Sono le somme dovute per l'attività di notifica della cartella di pagamento fissate dalla legge.

Oneri di riscossione

Sono le somme dovute per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione e si calcolano sull'intero importo dovuto, quindi anche sugli eventuali interessi di mora. Tali somme sono, per legge, a carico del destinatario della cartella in misura pari al 3% dell'importo totale se il pagamento è eseguito entro 60 giorni dalla notifica, al 6% se successivo.

Nel solo caso di "riscossione spontanea a mezzo ruolo", se il pagamento viene effettuato nei termini, gli oneri dovuti sono fissati in misura pari all'1%.

INFORMAZIONI DA RISCOSSIONE SICILIA

QUANDO E QUANTO PAGARE



Pagamento	Somme dovute	Oneri di riscossione*	Diritti di notifica	Totale	Note
Entro 60 giorni	72.876,63	2.186,32	5,88	75.068,83	-
Oltre 60 giorni	72.876,63	4.372,60	5,88	77.255,11	a cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo

* Il compenso per la riscossione è fissato nella misura e secondo la ripartizione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n.112/1999, nel testo vigente al momento della consegna del ruolo.

PAGARE

Può effettuare il pagamento utilizzando il RAV allegato:

- on line sul sito www.riscossionesicilia.it;
- alle poste e in banca;
- tramite l'home banking del Suo istituto di credito o di Poste italiane (se correntista);
- agli sportelli automatici bancari e postali abilitati;
- presso i nostri sportelli (vedere elenco nella successiva sezione).

Per maggiori dettagli sulle modalità per effettuare pagamenti parziali e/o dall'estero, può consultare la sezione dedicata del nostro sito internet.

Le ricordiamo, infine, che, nei casi previsti dalla legge (art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010), può pagare eventuali debiti iscritti a ruolo riferiti a imposte erariali (per esempio, Irpef, Ires, IVA ecc.) di ammontare superiore a 1.500 euro anche tramite compensazione con altri crediti erariali.



RATEIZZARE

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, può presentare a Riscossione Sicilia una domanda di rateizzazione del debito. La legge prevede che Lei possa chiedere un piano ordinario (fino a un massimo di 72 rate mensili) o, nei casi di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla Sua responsabilità, un piano straordinario (fino a un massimo di 120 rate mensili). Per ottenere una rateizzazione fino a 120 rate (piano straordinario) deve possedere, infatti, gli specifici requisiti indicati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013, che fissa il numero di rate concedibili in base alla situazione economica del richiedente. Se il Suo debito non supera 60 mila euro e Lei non beneficia già di una rateizzazione il cui importo residuo, cumulato alla somma per cui richiede la nuova dilazione, superi i 60 mila euro, può presentare, senza allegare alcuna documentazione, una richiesta di dilazione per un massimo di 72 rate (piano ordinario).

Se, invece, il Suo debito è complessivamente superiore a 60 mila euro, la richiesta di dilazione deve essere accompagnata dalla documentazione dello stato di temporanea obiettiva difficoltà.

L'importo minimo di ciascuna rata del piano non può essere inferiore a 50 euro. Può pagare le rate del piano di rateizzazione anche mediante domiciliazione bancaria direttamente sul Suo conto corrente. Le ricordiamo che, in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, perde il beneficio della rateizzazione. La rateizzazione non può essere concessa da Riscossione Sicilia nei casi in cui il tributo non sia rateizzabile, l'Ente creditore abbia deciso di gestire in proprio la concessione della dilazione, sia intervenuta decadenza, con riferimento a precedenti piani, e non sia stato regolarizzato il debito scaduto. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata del nostro sito internet.

SOSPENDERE UNA CARTELLA

Se ritiene che le somme indicate in questa cartella non siano dovute per i motivi indicati nell'art. 1, comma 538, della Legge n. 228/2012 (prescrizione o decadenza intervenute prima che il ruolo sia stato reso esecutivo, provvedimento di sgravio emesso dall'Ente creditore, sospensione amministrativa concessa dall'Ente creditore, sospensione giudiziale o sentenza che abbia annullato il credito, pagamento effettuato prima della formazione del ruolo), può chiedere a Riscossione Sicilia, entro 60 giorni dalla notifica, di far verificare all'Ente creditore la correttezza della richiesta di pagamento. Riscossione Sicilia sospende le procedure di riscossione e trasmette la Sua richiesta all'Ente creditore che dovrà rispondere entro 220 giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta a Riscossione Sicilia. In assenza di risposta da parte dell'Ente la legge prevede che il Suo debito venga annullato tranne nei casi di sospensione amministrativa, sospensione giudiziale, o sentenza non definitiva di annullamento del credito.

Le ricordiamo, infine, che la citata norma prevede anche, per il contribuente che produce falsa documentazione – ferma restando la responsabilità penale – l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari ad un importo compreso tra il 100% e il 200% delle somme dovute, con un minimo di 258 euro.

PRESENTARE RICORSO

Se la cartella di pagamento è stata preceduta da un atto che Le è stato regolarmente notificato (per esempio verbale di una multa o avviso di accertamento) e non ha presentato ricorso nei termini previsti, può impugnarla solo per vizi formali propri o di notifica. Le ricordiamo, inoltre, che può impugnare la cartella dinanzi all'Autorità giudiziaria competente a seconda del motivo dell'impugnazione e della natura dell'imposta/tassa/sanzione che vuole contestare. Per gli atti impugnabili in Commissione tributaria di valore non superiore a 50 mila euro, il ricorso - sia nel caso in cui venga proposto nei confronti dell'Ente sia di Riscossione Sicilia - produce anche gli effetti di un reclamo (art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992).

Per saperne di più può visitare il nostro sito www.riscossionesicilia.it o rivolgersi ai nostri sportelli.

INFORMAZIONI DA RISCOSSIONE SICILIA

IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA

Di seguito trova una tabella riassuntiva che riporta l'autorità, i motivi e i termini per ricorrere nel caso in cui intenda contestare vizi che riguardano esclusivamente l'attività dell'Agente della riscossione; negli altri casi deve far riferimento alle informazioni contenute nelle avvertenze che trova nelle pagine seguenti.

AUTORITA'	MOTIVI	TERMINI
Commissione tributaria provinciale	Formali	60 giorni
Tribunale ordinario Sezione lavoro	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Opposizione all'esecuzione	Non è previsto un termine perentorio per l'esercizio dell'azione
Giudice di Pace	Formali	30 giorni

CONTATTARE RISCOSSIONE SICILIA

Può chiedere informazioni e chiarimenti :

- inviando una e-mail all'indirizzo indicato sul sito www.riscossionesicilia.it;
- presso gli sportelli sotto indicati.

ELENCO DEGLI SPORTELLI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI PALERMO

SPORTELLO	INDIRIZZO	COMUNE	GIORNI E ORARI DI APERTURA	NUMERO DI TELEFONO
PALERMO	Via Orsini, 9	Palermo	Da Lunedì a Giovedì 8,20 / 13,00 e 14,45 / 15,45 Venerdì 8,20 / 12,30	800 887 357

Riscossione Sicilia S.p.A., inoltre, è presente sul territorio regionale con diversi sportelli polifunzionali. Per ulteriori informazioni su indirizzi, giorni e orari di apertura, è possibile consultare il sito internet www.riscossionesicilia.it, sezione "Dove siamo".

Il responsabile del procedimento di emissione e notificazione di questa cartella di pagamento è Giuseppina Buccheri ed è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa e alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza delle somme dovute, e indicate nella tabella riportata nella prima pagina di questa cartella, risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente creditore che ha emesso il ruolo e ha affidato a Riscossione Sicilia il compito di riscuoterlo.

Può consultare il dettaglio della Sua posizione e pagare attraverso l'Area riservata del sito www.riscossionesicilia.it.

INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO

[art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati]

Riscossione Sicilia S.p.A. (di seguito, per brevità, RS), con sede legale in via Emanuele Morselli, 8 - 90143 Palermo, codice fiscale 00833920150 e partita IVA: 04739330829, è Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano.

RS tratta i Suoi dati personali esclusivamente per le finalità istituzionali relative alla riscossione dei tributi nella Regione Siciliana in attuazione della riforma nazionale del servizio portata dal D.L. n. 203/05 - convertito nella Legge n. 248/05 - e recepita a livello regionale con la L.R. n. 19/05.

Tali dati sono riconducibili alla categoria di cui all'art. 4, paragrafo 1, numero 1, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento) e sono stati trasmessi a RS, mediante flusso telematico, direttamente dagli Enti impositori ovvero sono stati acquisiti ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 112/1999, dell'art. 35, commi da 25 a 26-bis, del D.L. n. 223/2006.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali, che saranno conservati sino alla data del scarico, ai sensi dell' art. 37 del D.Lgs. 112 del 1999, ovvero, se successiva o, ancora, in caso di pagamento del debitore o di annullamento amministrativo per indebito, sino a quella di prescrizione del diritto di agire o di difendersi in giudizio e in tutti i casi di contenzioso (e fatto salvo l'eventuale maggior termine di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.112/1999) sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela di RS in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento - Riscossione Sicilia S.p.A., Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati - con modalità:

- cartacea, all'indirizzo di Via Emanuele Morselli, 8 - 90143 Palermo;
- telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata protezione.dati@pec.riscossionesicilia.it. In tal caso, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.

I predetti diritti, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'Agente della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è: paolorecla.dpo@legalmail.it

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.



Questa cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica. Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate. **In caso di mancato pagamento**, l'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli debitori e può procedere, sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo, secondo le disposizioni di legge, a: fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili), iscrizione di ipoteca sugli immobili, esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (per esempio, stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

RUOLO EMESSO DA**Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Palermo - ufficio territoriale di Palermo 1**

Via Konrad Roentgen 3 90146 PALERMO PA

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI**SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:**

1. Controllo modello Unico anno 2014
2. Liquidazioni periodiche IVA anno 2017
3. Liquidazioni periodiche IVA anno 2017

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO**1. Controllo modello Unico anno 2014**

Dichiarazione modello UNICO/2015 presentata per il periodo d'imposta 2014.

Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. n.600 del 1973 e/o dell'art.54 bis del D.P.R. n.633 del 1972.

Comunicazione predisposta in data 11-10-2016

con codice atto numero 30382281514

consegnata in data 13-10-2016

Decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata numero 2

dovuta alla scadenza del 28-02-2017

Ruolo n. 2019/250294.

Reso esecutivo in data 15-05-2019.

Ruolo ordinario.

Partita: 8TX6 2014U50T150930001228431350000001/D00

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è LAURA CAGGEGI.

Le informazioni sotto riportate sono fornite da Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Palermo - ufficio territoriale di Palermo 1, a cui ci si deve rivolgere per chiarimenti.

Gli orari di apertura al pubblico sono consultabili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Oneri di riscossione	
					entro le scadenze	oltre le scadenze
1	2014	010I	Imposta sul valore aggiunto	33.454,12	1.003,62	2.007,25
2	2014	043I	I.V.A. sanzione pecuniaria	146,19	4,39	8,77
3	2014	014I	I.V.A. interessi	2.067,94	62,04	124,08
4	2014	014I	I.V.A. interessi	3.603,88	108,12	216,23
5	2014	043I	I.V.A. sanzione pecuniaria	2.229,54	66,89	133,77
6	2014	014I	I.V.A. interessi	62,72	1,88	3,76
7	2014	043I	I.V.A. sanzione pecuniaria	2.262,03	67,86	135,72
8	2014	014I	I.V.A. interessi	98,34	2,95	5,90
9	2014	043I	I.V.A. sanzione pecuniaria	2.984,52	89,54	179,07
10	2014	014I	I.V.A. interessi	226,79	6,80	13,61
11	2014	043I	I.V.A. sanzione pecuniaria	2.413,95	72,42	144,84
12	2014	014I	I.V.A. interessi	268,09	8,04	16,09
Totale				49.818,11	1.494,55	2.989,09

Totale da pagare (entro le scadenze)

euro **51.312,66**

Totale da pagare (oltre le scadenze)*

euro **52.807,20**

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella) e i maggiori oneri di riscossione.

Di seguito vengono riportate le specifiche relative alle singole voci di cui sopra.

IVA**Esiti del controllo automatizzato comunicati al Contribuente**

	Euro
1) Imposta dovuta	35.215,00
2) Imposta versata	0,00
3) Imposta da versare	35.215,00
4) Credito	0,00
5) Minor credito	0,00
6) Minor credito da versare	0,00
7) Sanzione ridotta	51,30
8) Interessi	1.904,69

Importi iscritti a ruolo a seguito di decadenza dalla rateazione delle somme dovute in base alla comunicazione degli esiti del controllo automatizzato

segue

	Euro
9) Imposta da versare a seguito di comunicazione	35.215,00
10) Imposta versata	1.760,88
11) Imposta a ruolo (9 - 10)	33.454,12
12) Sanzione richiesta in comunicazione	51,30
13) Sanzione versata prima della decadenza	2,57
14) Sanzione residua (12 - 13)	48,73
15) Sanzione dovuta (vedi avvertenze)	146,19
16) Sanzione versata dopo la decadenza	0,00
17) Sanzione a ruolo (15 - 16)	146,19
18) Interessi richiesti in comunicazione	1.904,69
19) Interessi versati prima della decadenza	95,24
20) Interessi residui (18 - 19)	1.809,45
21) Interessi dovuti (vedi avvertenze)	2.067,94
22) Interessi versati dopo la decadenza	0,00
23) Interessi a ruolo (21 - 22)	2.067,94
24) Interessi dovuti fino alla consegna del ruolo	3.603,88
25) Interessi dovuti per versamento da comunicazione tardivo	0,00

Esiti del controllo automatizzato (acconti e versamenti periodici omessi/tardivi e saldi tardivi) comunicati al contribuente							
codice tributo (1)	importo dovuto	scadenza	versato		importo omesso	sanzione ridotta	interessi
			importo	data			
6035 O	7.823,00		0,00		7.823,00	782,30	57,77
6033 O	7.937,00		0,00		7.937,00	793,70	90,58
6032 O	10.472,00		0,00		10.472,00	1.047,20	208,89
6031 O	8.470,00		0,00		8.470,00	847,00	246,93

(1) O = Omesso, T = Tardivo

Importi iscritti a ruolo (acconti e versamenti periodici omessi/tardivi e saldi tardivi) a seguito di decadenza dalla rateazione delle somme dovute in base alla comunicazione degli esiti del controllo automatizzato												
importo omesso / tardivo	sanzione richiesta in comunicazione	sanzione versata prima della decadenza da rateazione	sanzione residua	sanzione dovuta (vedi avvertenze)	sanzione versata dopo la decadenza da rateazione	sanzione a ruolo	interessi richiesti in comunicazione	interessi versati prima della decadenza da rateazione	interessi residui	interessi dovuti (vedi avvertenze)	interessi versati dopo la decadenza da rateazione	interessi a ruolo
7.823,00	782,30	39,12	743,18	2.229,54	0,00	2.229,54	57,77	2,89	54,88	62,72	0,00	62,72
7.937,00	793,70	39,69	754,01	2.262,03	0,00	2.262,03	90,58	4,53	86,05	98,34	0,00	98,34
10.472,00	1.047,20	52,36	994,84	2.984,52	0,00	2.984,52	208,89	10,45	198,44	226,79	0,00	226,79
8.470,00	847,00	42,35	804,65	2.413,95	0,00	2.413,95	246,93	12,35	234,58	268,09	0,00	268,09

2. Liquidazioni periodiche IVA anno 2017

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA presentata ai sensi dell'art.21-bis del DL n.78/2010 per il II trimestre 2017.

Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del DPR n.633 del 1972.

Comunicazione degli esiti del controllo predisposta in data 14-11-2017 con codice atto numero 04183221813 consegnata in data 16-11-2017

Ruolo n. 2019/250314.

Reso esecutivo in data 23-05-2019.

Ruolo ordinario.

Partita: 8TX6 2017VP 000000000000069435058

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è LAURA CAGGEGI.

Le informazioni sotto riportate sono fornite da Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Palermo - ufficio territoriale di Palermo 1, a cui ci si deve rivolgere per chiarimenti.

Gli orari di apertura al pubblico sono consultabili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

n. Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Oneri di riscossione entro le scadenze	Oneri di riscossione oltre le scadenze
13 2017	010I	Imposta sul valore aggiunto	7.776,29	233,29	466,58
14 2017	043I	I.V.A. sanzione pecuniaria	2.332,89	69,99	139,97
15 2017	014I	I.V.A. interessi	60,50	1,82	3,63
16 2017	014I	I.V.A. interessi	513,02	15,39	30,78
Totale			10.682,70	320,49	640,96
Totale da pagare (entro le scadenze)			euro 11.003,19		
Totale da pagare (oltre le scadenze)*			euro 11.323,66		

segue

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella) e i maggiori oneri di riscossione.

Di seguito vengono riportate le specifiche relative alle singole voci di cui sopra.

Secondo trimestre

Esito del controllo automatizzato comunicato al Contribuente

	Euro
1) Imposta a debito	7.776,29
2) Imposta versata	0,00
3) Imposta da versare	7.776,29
4) Sanzione ridotta	777,63
5) Interessi	52,94

Importi iscritti a ruolo a seguito del mancato pagamento nei termini delle somme dovute in base alla comunicazione degli esiti del controllo automatizzato

	Euro
6) Imposta da versare a seguito di comunicazione	7.776,29
7) Imposta versata a seguito di comunicazione	0,00
8) Imposta a ruolo (6 - 7)	7.776,29
9) Sanzione intera (vedi avvertenze)	2.332,89
10) Sanzione versata a seguito di comunicazione	0,00
11) Sanzione a ruolo (9 - 10)	2.332,89
12) Interessi dovuti (vedi avvertenze)	60,50
13) Interessi versati a seguito di comunicazione	0,00
14) Interessi a ruolo (12 - 13)	60,50
15) Interessi dovuti fino alla consegna del ruolo	513,02
16) Interessi dovuti per versamento da comunicazione tardivo	0,00

3. Liquidazioni periodiche IVA anno 2017

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA presentata ai sensi dell'art.21-bis del DL n.78/2010 per il III trimestre 2017.

Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del DPR n.633 del 1972.

Comunicazione degli esiti del controllo predisposta in data 15-03-2018 con codice atto numero 06283841812 consegnata in data 17-03-2018

Ruolo n. 2019/250329.

Reso esecutivo in data 06-06-2019.

Ruolo ordinario.

Partita: 8TX6 2017VP 000000000000112635815

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è LAURA CAGGEGI.

Le informazioni sotto riportate sono fornite da Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Palermo - ufficio territoriale di Palermo 1, a cui ci si deve rivolgere per chiarimenti.

Gli orari di apertura al pubblico sono consultabili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Oneri di riscossione entro le scadenze	oltre le scadenze
17	2017	010I	Imposta sul valore aggiunto	9.060,81	271,82	543,65
18	2017	043I	I.V.A. sanzione pecuniaria	2.718,24	81,55	163,09
19	2017	014I	I.V.A. interessi	103,27	3,10	6,20
20	2017	014I	I.V.A. interessi	493,50	14,81	29,61
Totale				12.375,82	371,28	742,55

Totale da pagare (entro le scadenze) euro **12.747,10**

Totale da pagare (oltre le scadenze)* euro **13.118,37**

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella) e i maggiori oneri di riscossione.

Di seguito vengono riportate le specifiche relative alle singole voci di cui sopra.

Terzo trimestre

Esito del controllo automatizzato comunicato al Contribuente

	Euro
1) Imposta a debito	9.060,81
2) Imposta versata	0,00
3) Imposta da versare	9.060,81
4) Sanzione ridotta	906,08
5) Interessi	90,36

segue

Importi iscritti a ruolo a seguito del mancato pagamento nei termini delle somme dovute in base alla comunicazione degli esiti del controllo automatizzato

	Euro
6) Imposta da versare a seguito di comunicazione	9.060,81
7) Imposta versata a seguito di comunicazione	0,00
8) Imposta a ruolo (6 - 7)	9.060,81
9) Sanzione intera (vedi avvertenze)	2.718,24
10) Sanzione versata a seguito di comunicazione	0,00
11) Sanzione a ruolo (9 - 10)	2.718,24
12) Interessi dovuti (vedi avvertenze)	103,27
13) Interessi versati a seguito di comunicazione	0,00
14) Interessi a ruolo (12 - 13)	103,27
15) Interessi dovuti fino alla consegna del ruolo	493,50
16) Interessi dovuti per versamento da comunicazione tardivo	0,00

Avvertenze

In caso di mancato pagamento nei termini delle somme indicate nella comunicazione degli esiti del controllo automatizzato sono iscritti a ruolo gli importi dovuti a titolo di imposta, sanzioni ed interessi.

Le sanzioni per omesso o tardivo versamento di imposte indicate nella comunicazione sono ricalcolate nella misura piena in quanto il contribuente ha perso il beneficio della riduzione delle stesse previsto dall'art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 462 del 1997. In particolare, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 471 del 1997, la sanzione è applicata nella misura del 30%; tuttavia, se il versamento di imposta è stato effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni, è ridotta alla metà mentre, se il ritardo è inferiore a quindici giorni, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Gli interessi per omesso o tardivo versamento di imposte sono ricalcolati e dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973. Inoltre, nelle ipotesi di omesso versamento di imposte, sono dovuti gli ulteriori interessi maturati fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della Riscossione in caso di mancato pagamento a seguito della comunicazione, ovvero fino alla data del pagamento in caso di tardivo pagamento a seguito della comunicazione.

Si precisa che l'iscrizione a ruolo delle somme dovute tiene conto dei versamenti eventualmente effettuati parzialmente e/o in ritardo a seguito della comunicazione. In particolare, i versamenti eseguiti con codice tributo 9001 sono imputati proporzionalmente alle diverse somme dovute mentre i versamenti eseguiti con codice tributo specifico sono imputati alle corrispondenti somme dovute.

Nel caso in cui il contribuente abbia scelto di versare ratealmente gli importi indicati nella comunicazione e sia successivamente decaduto dal beneficio della rateazione, sono iscritti a ruolo i residui importi dovuti a titolo di imposta, sanzioni ed interessi; le residue sanzioni e i residui interessi sono ricalcolati e dovuti secondo le modalità sopraindicate.

Avvertenze

In caso di mancato pagamento nei termini delle somme indicate nella comunicazione degli esiti del controllo automatizzato sono iscritti a ruolo gli importi dovuti a titolo di imposta, sanzioni ed interessi.

Le sanzioni indicate nella comunicazione sono ricalcolate nella misura piena in quanto il contribuente ha perso il beneficio della riduzione delle stesse previsto dall'art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 462 del 1997. In particolare, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 471 del 1997, la sanzione è applicata nella misura del 30%.

Gli interessi sono ricalcolati e dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973. Inoltre sono dovuti gli ulteriori interessi maturati fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della Riscossione in caso di mancato pagamento a seguito della comunicazione, ovvero fino alla data del pagamento in caso di tardivo pagamento a seguito della comunicazione.

Si precisa che l'iscrizione a ruolo delle somme dovute tiene conto dei versamenti eventualmente effettuati parzialmente e/o in ritardo a seguito della comunicazione. In particolare, i versamenti eseguiti con codice tributo 9001 sono imputati proporzionalmente alle diverse somme dovute mentre i versamenti eseguiti con codice tributo specifico sono imputati alle corrispondenti somme dovute.

Nel caso in cui il contribuente abbia scelto di versare ratealmente gli importi indicati nella comunicazione e sia successivamente decaduto dal beneficio della rateazione, sono iscritti a ruolo i residui importi dovuti a titolo di imposta, sanzioni ed interessi; le residue sanzioni e i residui interessi sono ricalcolati e dovuti secondo le modalità sopraindicate.

RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, imposta sul valore aggiunto, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle assicurazioni, imposta regionale sulle attività produttive, imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa, tassa sulle concessioni governative, tasse automobilistiche, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, altri tributi indiretti, oneri, relativi accessori, sanzioni amministrative in materia tributaria

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

E' possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi alla Direzione o Centro operativo che ha emesso il ruolo (vedi intestazione della pagina relativa al *Dettaglio degli addebiti*). Alla Direzione o al Centro operativo si può presentare anche la richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo.

Esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e/o art. 54-bis del DPR n. 633/1972 - vedi *Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha*

segue

emesso il ruolo) è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo sia al Call Center (800.909.696) sia a qualsiasi Direzione dell'Agenzia delle Entrate.
ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione, o del Centro operativo, indicato nella sezione *Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo*, o un suo delegato.

PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Quando presentare ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (artt. 18-22 D. Lgs. n. 546/1992). I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).

Se prima della cartella il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, oppure un atto di contestazione o un provvedimento di irrogazione sanzioni, oppure un altro atto per cui la legge prevede l'autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa (art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992). Le disposizioni del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie proposte nei confronti dell'Agente della Riscossione.

N.B. Se l'importo contestato è superiore a 3.000 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Come e a chi presentare ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 D. Lgs. n. 546/1992);
- notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al *Dettaglio degli addebiti* mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata della sopra indicata Direzione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it).

Nel caso di ruolo emesso da un Centro operativo a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione *Dettaglio degli addebiti*), il contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale;

- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento) mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agente della riscossione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it).

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta ricorso
- il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale
- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato che equivale all'elezione di domicilio
- la Direzione e/o l'Agente della Riscossione contro cui si presenta ricorso
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta oggetto di ricorso
- l'incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente

segue

- la categoria alla quale il difensore appartiene (art. 12 del D. Lgs n. 546/1992).

Il ricorso deve essere sottoscritto digitalmente da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato. E' opportuno che il contribuente alleggi al ricorso la copia informatica della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Nelle controversie di valore fino a 3.000 euro in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica la notifica può avvenire anche tramite:

- l'ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile)
- consegna diretta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Nel caso di ricorso notificato con tali modalità, nel ricorso può essere inserita l'elezione di domicilio e non deve essere indicato un indirizzo di posta elettronica certificata. Inoltre la sottoscrizione del ricorso deve essere autografa.

Come costituirsi in giudizio

Il contribuente - a pena di inammissibilità del ricorso - deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro soggette a reclamo/mediazione, il contribuente - a pena di improcedibilità del ricorso - non può costituirsi in giudizio prima che sia decorso il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso entro il quale deve essere concluso il procedimento di reclamo/mediazione. I termini sopraindicati sono sospesi nel periodo che va dal 1° al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, il contribuente deve depositare il proprio fascicolo mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it). Il contribuente deve inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero *Dati generali, Ricorrenti, Rappresentanti, Difensori, Domicilio Eletto, Parti Resistenti, Atti impugnati, Documenti, Calcolo CU* e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite posta elettronica certificata (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia della cartella di pagamento e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno). Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio tramite posta elettronica certificata (nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il fascicolo che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia della cartella di pagamento
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo *Quando presentare ricorso* e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

segue

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: la richiesta motivata di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al *Dettaglio degli addebiti*.
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla alla Direzione o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato fino alla scadenza del termine entro il quale deve essere concluso il procedimento di reclamo/mediazione. Decorso questo termine, se non è stato notificato l'accoglimento del reclamo o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.